

C'è un tesoro nel brevetto, l'importante è valorizzarlo

Come funzionano marchi e brevetti, cosa tutelano davvero e cosa no e quali sono le normative di riferimento?

Oggi la titolarità dei marchi e dei brevetti costituisce uno dei maggiori patrimoni delle aziende. E' possibile tutelare un marchio o un brevetto ideato da un soggetto italiano in Italia e all'Estero. In Italia la legge di riferimento è il codice della proprietà industriale (D.L. n. 30 del 10/02/2005). Il marchio è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che un'impresa produce o commercializza. I requisiti del marchio sono capacità distintiva, novità, originalità, liceità. Il marchio può essere denominativo (composto da sole parole), figurativo (composto solo da figure, lettere o numeri) oppure misto. Esistono, inoltre, alcuni tipi particolari di marchio come il marchio di forma, marchio di colore e il marchio di suono.

La registrazione del marchio consente al titolare la facoltà di far uso esclusivo del marchio per 10 anni dalla data di primo deposito, con possibilità di rinnovo. Generalmente la domanda di registrazione del marchio va presentata alla locale Camera di Commercio dove ha sede l'impresa oppure direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Anche chi non ha registrato marchi in realtà utilizza un segno con il quale si presenta ai propri clienti ed è necessario valorizzare al meglio tale bene ed eventualmente difenderlo da chi lo vorrebbe usurpare. Prima del deposito della doman-

da è necessario verificare se il marchio che si intende registrare non sia già stato registrato. Per questo è preferibile effettuare una ricerca sul sito www.uibm.gov.it (gratuitamente) oppure nel sito www.registroimprese.it (a pagamento).

Dover rinunciare ad un marchio dopo averlo immesso sul mercato comporta dei costi elevati sia in termini economici, (ritirare i prodotti dal mercato, il materiale pubblicitario, le etichette, gli imballaggi, etc.) che in termini di immagine nel rapporto con la clientela. Il brevetto (più propriamente brevetto per invenzione) è volto generalmente a tutelare le invenzioni in campo industriale e può avere ad oggetto sia un prodotto che un procedimento. Una invenzione per poter essere brevettabile deve avere allo stesso tempo i seguenti requisiti: novità, attività inventiva, industrialità.

Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di

un procedimento di ingegneria genetica.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato per una durata massima di 20 anni. La domanda di brevetto può essere presentata in Italia e successivamente in altri Paesi stranieri; in alternativa si può utilizzare la domanda di brevetto europeo (sempre con possibilità di ottenere poi il brevetto in altri Stati esteri). La domanda di brevetto europeo in particolare va presentata all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Monaco di Baviera, L'Aia o Berlino) oppure agli Uffici Brevetti nazionali degli Stati contraenti. In Italia è possibile rivolgersi alla locale Camera di Commercio, oppure all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Prima di procedere alla domanda di brevetto, è indispensabile fare una attenta ricerca attraverso più banche dati specializzate (ad esempio www.uibm.gov.it) in quanto il requisito della novità dell'invenzione è in termini geografici assoluti, comprendendo tutti i Paesi del Mondo. Dati i tempi assai lunghi per ottenere la registrazione dei marchi o l'ottenimento dei brevetti è opportuno affidarsi a esperti in materia che possono procedere al deposito delle domande e alla tutela dei relativi diritti.

Roberto Bentani
avvocato

FAMIGLIA

Come funziona il "fondo patrimoniale"

Debbo fare un fondo patrimoniale e mi hanno riferito che, per essere opponibile ai terzi, è sufficiente che venga trascritto nei registri immobiliari. È vero?

Il fondo patrimoniale può essere costituito sia prima che durante il matrimonio, direttamente dai coniugi ma anche da un terzo soggetto (in quest'ultimo caso di norma per testamento). Per poter opporre il fondo patrimoniale ai terzi creditori e, quindi, per poter far sì che questo produca i propri effetti, è essenziale che l'atto venga trascritto nei registri immobiliari presso la conservatoria e annotato a margine dell'atto di matrimonio, in quanto trattasi di una convenzione matrimoniale. Contrariamente a quanto avviene normalmente, in questo caso la trascrizione ha una semplice finalità di pubblicità-notizia mentre l'effetto costitutivo si ha con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; pertanto, la mancanza di quest'ultima rende il fondo non opponibile ai terzi creditori.

Avv. Giuliano Chiaventone
Chiaventone & Associati

CULTURA

L'economia una scienza che ha 3 mila anni

È vero che la disciplina economica è antica come la storia della Grecia?

Spesso si indica Esiodo, poeta greco che visse tra l'VIII ed il VII sec. a.C., come il primo scrittore di temi economici (l'autore di "Teogonia" e "Le opere e i giorni").

Il poeta immagina che nell'età cosiddetta dell'oro, gli uomini, seppur mortali, vivevano come dei (quindi a lungo, senza affanni ed in condizioni di abbondanza); nell'età del ferro, diversamente, il lavoro era l'unico mezzo per ottenere qualcosa dalla vita e raggiungere la felicità.

Fra le divinità greche Esiodo menziona Eris, dea dalla doppia personalità: quella "cattiva" induceva gli uomini ad arricchirsi con la truffa, l'inganno e la violenza; quella "buona" spingeva gli uomini alla competizione leale (che altro non è che la concorrenza negli affari).

Dottor Ing. Gaetano Comandatore
Bedeschi Comandatore Consulting S.r.l.

FISCO

Come chiedere il rimborso dell'Iva a 3 mesi

Quale procedura devo seguire per ottenere il rimborso dell'Iva trimestrale?

Entro il prossimo 31 luglio i contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare precedente (aprile-giugno) un'eccedenza di imposta detraibile >2.582,28 euro possono chiederne, in tutto o in parte, il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. La richiesta deve essere effettuata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento con modello IVA-TR. L'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui emerge; inoltre, nell'ipotesi in cui si fosse superato il limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, la possibilità di utilizzare in compensazione il predetto credito decorrerà soltanto a partire dal 16° giorno del mese successivo alla presentazione del modello, con l'ulteriore obbligo che per la compensazione in parola devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Dottor Davide Andreazza
Commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it